



Prot. n. 0190707  
del 11/08/2006

**OGGETTO:** Richiesta di chiarimenti sull'applicazione della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6.

**Il Comune** rileva che “la mancata emanazione del Regolamento del verde urbano” di cui all’art. 20, comma 6, della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6 “non consente a questo Comune il rilascio di autorizzazioni per l’abbattimento di alberi protetti che danneggiano le reti tecnologiche e/o causano un grave dissesto delle pavimentazioni private e del manto stradale”. Chiede quindi quale sia “l’Ente preposto al rilascio di tale autorizzazione, in mancanza del suddetto regolamento”.

Sulla questione si osserva quanto segue.

In base a quanto stabilito dagli articoli 34, comma 4, e 20, commi 3 e 6, della legge regionale n. 6/2005, fino alla predisposizione della proposta di “Regolamento del verde urbano” per i comuni delle Marche, nel quale saranno contenute le disposizioni per la tutela, la valorizzazione e la gestione del verde urbano, “all’interno dei perimetri urbani”, cioè “nelle zone A,B,C,D e F del territorio comunale così come delimitate dagli strumenti urbanistici vigenti”, nelle quali non si applica la protezione degli alberi di alto fusto non secolari ai sensi dell’art. 20, comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di protezione di cui alla L.R. n. 7/1985 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Ebbene, la legge regionale n. 7/1985 all’art. 6, primo comma, consente l’abbattimento di piante tutelate e di parti di esse quando minacciano rovina e rappresentano pericolo anche per beni privati che si trovano nelle loro adiacenze (si vedano i pareri espressi dal Servizio legislativo e affari istituzionali della Giunta regionale in data [16.3.2000, prot. n. 616/99](#) e in data [29.4.1999, prot. n. 179](#), che si allegano in copia).

Inoltre la L.R. n. 7/1985 all’art. 3 consente l’abbattimento di piante tutelate nei casi di “inderogabili esigenze attinenti a opere pubbliche o di pubblica utilità” (primo comma, lett. a). Una pianta che provoca danni ad una rete tecnologica o ad una strada pubblica può rientrare in questa previsione di legge.

Si fa infine notare che le competenze dei vari Enti al rilascio delle autorizzazioni all’abbattimento, sia all’esterno che all’interno dei perimetri urbani, sono quelle stabilite dall’art. 21, comma 1, della L.R. n. 6/2005, fin dalla data della sua entrata in vigore (25 marzo 2005).